

DELIBERA N. 15 DEL 30/05/2024

OGGETTO: Comune di ██████ - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.

Il Comitato

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, relativo al turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e europee, indette queste ultime con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2024, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all’efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 11 aprile u.s. al giorno antecedente quello dell’espletamento delle operazioni di voto in cui vige il cd. silenzio elettorale;



VISTA la segnalazione acquisita al prot. 10870 del 28 maggio 2024, a firma [REDACTED], candidato [REDACTED] trasmessa sul presupposto della presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 della legge 28/2000, in relazione ad un incontro con [REDACTED] previsto per [REDACTED] promosso con la diffusione di una locandina (che veniva allegata) recante il [REDACTED] e l'indicazione del sito istituzionale del medesimo comune, con la partecipazione [REDACTED] e di una [REDACTED]

PREMESSO

- che il Corecom ha avviato il procedimento di contestazione (prot. 10926 del 28 maggio 2024) inviando richiesta di controdeduzioni, nella quale facendo riferimento al contenuto della segnalazione pervenuta, invitava il comune a presentare controdeduzioni nel termine di 24 ore dal ricevimento della stessa;

- che, contemporaneamente, la Prefettura di [REDACTED], cui la segnalazione era stata pure inviata dallo [REDACTED] ha inoltrato richiesta di chiarimenti al [REDACTED] sullo stesso evento, con nota trasmessa per conoscenza anche al Corecom (prot. 10910 del 28 maggio 2024);

- che il [REDACTED] ha riscontrato la richiesta di chiarimenti della Prefettura con nota 5738 del 29 maggio 2024, definendo l'iniziativa come "meramente informativa" e sostenendo che la stessa rientri "nella forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.....stante la presenza di soli tecnici al tavolo dei relatori" e attribuendo rilevanza alla circostanza del non essere [REDACTED]

- che la suddetta nota veniva inviata solo alla Prefettura e dalla stessa trasmessa al Corecom per conoscenza (prot. 11016);

- che, nessun riscontro veniva, invece, offerto alla richiesta di controdeduzioni pure inviata dal Corecom, come sopra evidenziato;

CONSIDERATO che

- nella nota di chiarimenti del [REDACTED] non si nega la riconducibilità dell'iniziativa allo [REDACTED] laddove si legge "l'iniziativa dell'amministrazione comunale si presenta come meramente informativa";
- che non appare rilevante la circostanza, anch'essa dichiarata nella suddetta nota, del non essere il [REDACTED] del 8 e 9 giugno 2024;
- che in essa ci si limita ad autodefinire l'iniziativa, con formula di stile virgolettata, come rintrante "nella forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" e conferendo rilievo indicativo di questi caratteri (di impersonalità e indispensabilità) alla circostanza della presenza al tavolo dei relatori solo di tecnici;
- che, invero, i caratteri della impersonalità e indispensabilità, che legittimerebbero un'attività di comunicazione, non si possono ritenere soddisfatti per la presenza di soli tecnici al tavolo dei relatori, senza trascurare la circostanza che nella locandina è menzionata [REDACTED] la quale, benchè tecnico, è anche [REDACTED]



- che nel caso di specie l'evento è stato pubblicizzato mediante la diffusione di una locandina recante [REDACTED] facendo venir meno, anche sotto questo profilo, il requisito dell'impersonalità dell'iniziativa di comunicazione;
- che la locandina è allegata alla nota indirizzata alle autorità di pubblica sicurezza, con prot. 5708 del [REDACTED] in cui, tra l'altro, si legge "Questa [REDACTED] si pregia di informare che [REDACTED] si terrà un incontro con i cittadini e le autorità per illustrare il [REDACTED]";
- che, quindi, lo stesso evento è stato destinato ai cittadini, come da nota sopra richiamata, e si è svolto presso un locale [REDACTED];
- che è evidente dal titolo stesso dell'evento che l'iniziativa non abbia nemmeno il carattere dell'indispensabilità, attenendo all'illustrazione di [REDACTED] che lo stesso [REDACTED], tramite gli organi di informazione locale, proprio nell'imminenza dell'evento, ha definito "importante traguardo [REDACTED] (screenshot pagina quotidiano on line);
- il Corecom Calabria ha sensibilizzato tutti i comuni della Calabria, con note inviate a ciascuno di essi, al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, facendo presente l'avvenuta pubblicazione di FAQ di chiarimento in materia, reperibili sul sito dell'Agcom e del Corecom;

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e ricadendo la stessa nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che

- tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;
- in particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, anche per l'utilizzo del logo e dell'indirizzo istituzionale del sito internet [REDACTED] né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della suddetta comunicazione, oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato

DELIBERA



*Consiglio regionale
della Calabria*



1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti [redacted] per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, relativamente [redacted] pubblicizzato, tra l'altro, con la diffusione di una locandina riportante il logo [redacted] stesso;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Il segretario del Co.Re.Com.

f.to Pasquale Petrolo

Il Presidente

f.to Fulvio Scarpino